## Anche gli agrotecnici prestano assistenza nella stipulazione dei contratti in deroga

i riférisco al «Parere dell'esperto» pubblicato sul numero 13-19/2/2009 di data al lettore, per ciò che attiene la valida sottoscrizione dei contratti di affitto c.d. «in legge 203/1982.

primo perché il lettore non pare avesse chiesto questo (ma nell' Albo potessero «sostituirsi» alle Oo.Pp.); il secondo totalmente sbagliata. Circa la

grave erroneità della risposta ni attribuisce espressamente agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati la seguente competenza: «assistenza alla deroga» di cui all'art. 45 della stipulazione dei contratti agrari» di talché non vi è dubbio Va detto che la risposta la- alcuno che tale assistenza si scia stupiti per due motivi: il estenda ai c.d. «contratti in deroga».

A sua volta l'art. 45 della solo se gli Agrotecnici iscritti legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di contratti agrari, prevede che, oltre ai contratti perché la risposta è comunque tipizzati siano: «... validi tra le parti, anche in deroga alle norvalidità della stipula e sotto- me vigenti in materia di conscrizione dei contratti d'affit- tratti agrari, gli accordi, anche to, occorre precisare che l'art. non aventi natura transattiva, 10, c. 1. lett. d) della legge 6 stipulati tra le parti stesse in 251 (cioè quattro anni più tar-

«Agrisole» per contestare la ve modificazioni e integrazio- l'assistenza delle rispettive or- slatore del 1982 non poteva ganizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e Bolzano l'assistenza può essere prestata anche nelle organizzazioni professionali agricole provinciali» senza alcuna ulteriore indicazione sul ruolo degli Agrotecnici.

La dissonanza fra le due leggi è, tuttavia, solo apparente atteso che l'Albo degli Agrotecnici è stato istituito solo con legge 6 giugno 1986, n. giugno 1986 n. 251 e successi- materia di contratti agrari con di), ed evidentemente il legi-

legislatore del 1986; il mancato richiamo alla figura degli Agrotecnici è pertanto giustificato dall'allora inesistenza di questa figura professionale.

L'ermeneutica delle richiamate disposizioni, scrutinate tenendo conto della loro consecuzione temporale, conduce alle seguenti conclusioni:

1. per l'Agrotecnico professionista l'assistenza alla stipula dei contratti agrari è una ordinaria competenza professionale (ciò in relazione al curriculum di studio, che rende questa figura particolarmente preparata in materia), peraltro derivante da fonte primaria di

2. per le organizzazioni prosapere cosa avrebbe deciso il fessionali agricole l'assistenza è un fatto eccezionale e contingente (motivato dalla necessità di garantire all'affittuario, evidentemente individuato come soggetto «contraente debole» del negozio giuridico, quell'assistenza terza che solo può garantirlo), ciò a prescindere dalla circostanza che i contratti in deroga siano poi sostanzialmente diventati il sistema ordinario, sostituendo quello «tipizzato» voluto dal legislatore; dette conclusioni sono state confermate e condivise dal vigilante ministero della Giustizia con nota prot. n. 3/3639/04/4 del 18

marzo 2004.

Si deve dunque ribadire come gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possano validamente assistere, redigere e validare contratti agrari «in deroga», stipulati ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/82.

Ciò evidentemente non significa che gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possano sostituirsi alle Organizzazioni Professionali Agricole, cosa inverosimile e che nessuno ha mai sostenuto: va qui ricordato che il ruolo dei liberi professionisti è sempre complementare e di servizio rispetto alle Oo.Pp.Aa. e mai conflittuale o sostitutivo di esse.

## Roberto Orlandi

Presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati